

O.C.C. PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAGONEGRO

Procedura sovraindebitamento n. 18/2025 –

Gestore nominato Avv. Giuseppe Vollaro

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI
ex art. 68, comma 2 d. lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019

Gestore della crisi: AVV. GIUSEPPE VOLLARO

Istante:

assistito da: **Avv. IGINO CAPPELLI**

SOMMARIO

1. [Premesse](#)
Pag. 3
2. [Condizioni preliminari di ammissibilità](#)
Pag. 4
3. [Documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata](#)
Pag. 5
4. [Uffici fiscali, banche dati e precisazioni del credito](#)
Pag. 6
5. [Situazione familiare della debitrice](#)
Pag. 6
6. [Consistenza e composizione del patrimonio del debitore](#)
Pag. 6
7. [Situazione debitoria](#)
Pag. 8
8. [Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni](#)
Pag. 10
9. [Esposizioni delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte](#)
Pag. 11
10. [Giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata](#)
Pag. 11
11. [Indicazione presunta dei costi della procedura](#)
Pag. 12
12. [Valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore](#)
Pag. 12
13. [Atti di disposizione degli ultimi 5 anni](#)
Pag. 13
14. [Valutazione di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria](#)
Pag. 13
15. [Contenuto del Piano](#)
Pag. 14
16. [Tempi e modalità](#)
Pag. 14
17. [Conclusioni e fattibilità](#)
Pag. 17

1. Premesse

Il sottoscritto **Avv. Giuseppe Vollaro**, C.F. VLLGPP83E13G793X, iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Lagonegro al n. 651, con studio in Sant'Arsenio (SA) alla Via Annunziata n. 121, indirizzo pec giuseppegvollaro@pec.libero.it,

PREMESSO CHE

- in data 16/10/2025 la Sig.ra [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo studio **dell'avv. Igino Cappelli** in Sala Consilina (SA), alla Via G. Mezzacapo n. 39, pec iginocappelli@pec.it, hanno depositato presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro (denominato di seguito anche OCC) l'istanza di apertura di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, in particolare di **piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 67 e ss. D. Lgs. n. 14/2019 Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza**, chiedendo la nomina di un professionista abilitato a svolgere le funzioni di Gestore della Crisi da sovraindebitamento (**All/1**);
- con provvedimento del 11.11.2025, comunicato il 20.11.2025, il sottoscritto Avv. Giuseppe Vollaro veniva nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro quale professionista incaricato ad assolvere le funzioni di **Gestore della Crisi ai sensi dell'art. 283 CCII (All/2)**;
- in data 21.11.2025 il sottoscritto accettava l'incarico, trasmettendo l'accettazione all'OCC (**All/3**);
- redatto e trasmesso il preventivo dei compensi dell'OCC, l'istante manifestava la propria accettazione (**All/4**);

in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, anche ai sensi dell'art. art. 11, d.m. n. 202/2014, la sottoscritta

DICHIARA

- di essere iscritto nell'Elenco dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro;
- di non essere legato alla debitrice e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c. e, segnatamente, non è interdetto, inabilitato, fallito o è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado della debitrice o se questi è una società od un ente, non è amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;

- di non essere legato alla debitrice da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e, in particolare di non essere legato alla debitrice o a società controllate dal debitore: *i)* da un rapporto di lavoro, *ii)* da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, *iii)* da altri rapporti di natura professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere, neppure per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Gestore della crisi

verificato

- che l'istante riveste la qualità di debitore *ex art.* 65, comma 1, CCII in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che l'istante assume di versare in una situazione di sovraindebitamento in relazione alle obbligazioni assunte, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni;
- che l'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, né ai procedimenti di cui al CCII né a quelli della previgente legge n. 3/2012 e segg. modifiche ed integrazioni, e di non avere subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-*bis* dell'anzidetta legge;
- che a carico dell'istante non risulta alcun procedimento penale;

espone la presente relazione che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 68, comma 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

2. Condizioni preliminari di ammissibilità

Il sottoscritto ha verificato la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 67 CCII e l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 69, comma 1, CCII ossia che il debitore:

- a) risulta essere in stato di *sovraindebitamento* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- b) riveste la qualifica di *consumatore* così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. e), CCII;
- c) ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (come da allegato elenco);

- d) non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- e) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- f) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Il requisito relativo all'assenza di colpa grave, malafede o frode sostituisce il precedente concetto di "meritevolezza" previsto dalla L. 3/2012. La giurisprudenza ha chiarito che la colpa grave si configura, ad esempio, in un "accesso seriale al credito" sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali, senza che vi siano ragioni di necessità (Cass. Civ., Sez. 1, N. 3583/2026).

Nel caso specifico analizzato nella relazione del Gestore della Crisi, la situazione di sovraindebitamento è derivata da eventi imprevedibili e non imputabili a colpa grave della debitrice. In particolare, le cause sono state identificate in:

- La fine della duratura relazione sentimentale con il proprio convivente more uxorio, in ragione della quale ha contratto il debito per ristrutturazione della casa coniugale;
- La difficoltà nel trovare occupazione stabile, nonostante l'impegno profuso;
- La perdita del lavoro;

Il debito principale (mutuo chirografario) dunque è stato contratto con la "ragionevole prospettiva di poter adempiere", potendo far fronte, all'epoca della contrazione del debito, all'apporto dell'ex compagno; la crisi è sopraggiunta a causa di eventi esterni e non prevedibili, escludendo quindi la colpa grave della debitrice.

3. Documentazione prodotta dal debitore utile alla stesura della relazione particolareggiata

La proposta di ristrutturazione dei debiti, come formulata dal debitore, contiene gli elementi previsti dall'art. 67, comma 1, CCII ed è corredata di tutta la documentazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione; in particolare:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) elenco degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

La relazione è stata elaborata utilizzando la documentazione prodotta dal debitore opportunamente integrata nel corso della redazione della stessa; l'elenco completo viene riportato in calce alla relazione.

4. Uffici fiscali, banche dati e precisazioni del credito.

Il sottoscritto gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII e a svolgere le seguenti attività istruttorie; anche mediante accesso alle altre banche dati:

- Comunicazioni agli uffici fiscali - Agenzia delle Entrate (AdE) (AlI/5);
- Comunicazioni agli uffici fiscali - Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER) (AlI/6);
- Comunicazioni agli uffici fiscali – Comune di Sassano (AlI/7);
- Comunicazioni agli uffici fiscali – Provincia di Salerno (AlI/8);
- Comunicazioni agli uffici fiscali – Regione Campania (AlI/9);
- richiesta ed esame visura Centrale Allarmi Interbancaria della Banca d'Italia (CAI) (AlI/10);
- richiesta ed esame visura Centrale Rischi della Banca d'Italia (C.R.) (AlI/11);
- richiesta ed esame visura CRIF (AlI/12);
- richiesta ed esame visura CTC (AlI/13);
- richiesta ed esame delle visure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) (AlI/14);
- richiesta ed esame delle visure catastali e ipotecarie (AlI/15);

Il sottoscritto ha, inoltre, avuto incontri con il debitore che ha fornito chiarimenti sulle cause dell'indebitamento e sulle ragioni della incapacità di adempiere le obbligazioni assunte.

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una relazione completa sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

Il Gestore ha poi effettuato la c.d. “circularizzazione del credito”, mediante richiesta di precisazione del credito nei confronti di tutti i creditori emersi dalle suddette ricerche e visure effettuate e, in particolare ai seguenti destinatari:

- Compass Banca S.p.a. (AlI/16);
- BCC Monte Pruno di Fisciano Roscigno e Laurino (AlI/17);
- Agos Ducato S.p.a. (AlI/18);

5. Situazione familiare del debitore

NUCLEO FAMILIARE DEL DEBITORE

Il certificato di stato di famiglia ci informa che il nucleo familiare è così composto:

1. [REDACTED], nata a [REDACTED], residente

[REDACTED]

6. Consistenza e composizione del patrimonio del debitore

A. PATRIMONIO immobiliare

Come è dato evincere dalle ricerche e visure ipocatastali (cfr. AlI/15), l'istante non è proprietaria di alcun diritto immobiliare (cfr. AlI/15).

B. PATRIMONIO mobiliare

Dall'esame della visura PRA (cfr. All/14) risulta che l'istante è proprietaria del veicolo [REDACTED] targata [REDACTED] immatricolata il [REDACTED]. Si tratta dell'unico veicolo a disposizione della debitrice, utilizzato per recarsi al lavoro e per le incombenze quotidiane, il cui presumibile valore di realizzo è stato indicato in € 3.500,00.

C. REDDITI

La Sig.ra [REDACTED] come riportato nella relazione delle cause di sovraindebitamento, svolge un doppio lavoro part-time, ossia come segretaria in uno studio medico sito a [REDACTED] (All/20) e come addetta alla cassa/magazzino presso una nota catena di ferramenta in [REDACTED] (All/21).

Le dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni d'imposta (All/22) registrano i seguenti dati:

Dichiarazione 730/2023 anno imposta 2022: € 11.658,00;

Dichiarazione 730/2024 anno imposta 2024: € 16.053,00;

Dichiarazione 730/2025 anno imposta 2024: € 14.238,00;

Tuttavia, nel corso della procedura, i rapporti lavorativi si sono interrotti: il primo, a causa di licenziamento; il secondo, a causa delle incompatibilità orarie e delle sempre crescenti pressioni datoriali, che l'hanno indotta a recedere dal rapporto di lavoro (All/23).

In data 11.05.2026 ha iniziato un nuovo lavoro part-time presso la [REDACTED] a [REDACTED], con una busta paga netta di circa € 750,00 mensili (All/24).

E' alla ricerca di altro lavoro che, molto probabilmente, si concretizzerà nei prossimi mesi, vista la grande determinazione che la contraddistingue.

Come da documento allegato (All/25), il debitore ha fornito l'indicazione delle spese necessarie per il proprio sostentamento, pari ad € 700,00 mensili circa.

L'istante ha quindi dichiarato di mettere a disposizione dei creditori l'importo di € 250,00 mensili, avendo forte garanzia di prossimo impiego e potendo comunque contare sul supporto e la collaborazione attiva dei genitori.

A tal fine il Codice della Crisi e dell'Insolvenza, all'art. 67 comma 2 lett. e), si limita a disporre che la domanda debba essere corredata della "indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia". Tale locuzione può essere confrontata con il parametro di cui al successivo art. 68 comma 3 terzo periodo, allorquando il legislatore ha previsto che l'OCC deve verificare se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, "*valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita*", precisando stavolta che "*A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159*".

Il confronto tra la soglia di povertà, la spesa media per le famiglie secondo gli indici Istat e quanto indicato dall'istante, ha consentito al sottoscritto Gestore di ritenere congrua la stima fornita dalla Sig.ra [REDACTED]

giungendo così a determinare l'importo *di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia nella somma di € 700,00 mensili*.

Il debitore, quindi, propone di mettere a disposizione della procedura l'importo di € 250,00, per l'intera durata del piano, calcolata in 8 anni, per complessivi € 24.000,00.

7. Situazione debitoria

Dall'esame della documentazione prodotta e di quella risultante dall'istruttoria del Gestore, è emerso che l'istante Sig.ra [REDACTED] risulta avere un'esposizione debitoria così determinata:

1) COMPASS BANCA S.P.A.

- Finanziamento n. 28221859 di € 8.000,00 erogato in data 02/08/2023, rimborsabile in 60 rate di € 195,67 con scadenza dal 15/09/23 al 15/08/28 con saldo montante residuo pari a € 6.318,73 (al 31.01.2026). Considerato il piano di ammortamento, regolare, il saldo dovrebbe attestarsi ad € 5.061,42 (di cui € 4.282,73 per capitale);
- Carta di credito/linea di fido n. 32169657327 aperta nel 07/2021, risulta un debito di € 2.986,94, salvo aggiornamenti (AII/26);

2) BCC MONTE PRUNO DI FISCIANO ROSCIGNO E LAURINO

contratto di mutuo chirografario n. 23442 del 17.12.2019 concesso per € 18.000, da restituire mediante n. 84 rate da € 275,93 ciascuna, garantito da fideiussione personale di [REDACTED] (genitore dell'ex compagno). Il credito residuo indicato dal creditore al 17.02.2026 è pari ad € 6.016,06. Considerato il regolare piano di ammortamento, il saldo dovrebbe attestarsi ad € 4.517,68 (AII/27);

3) AGOS DUCATO S.P.A.

contratto di finanziamento n. 70247111 del 12.04.2023 concesso per € 40.000,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 665,00 mensili, garantito da fideiussione personale del Sig. [REDACTED] (genitore dell'ex compagno). Il creditore indica un residuo credito al 17.02.2026 di € 63.503,78 (importo a scadere € 59.443,75 oltre rate scadute per € 4.095,74). Simulando un piano di ammortamento completo – non comunicato dal creditore – con un capitale di € 44.488 (ossia comprensivo delle spese per assicurazione) considerate n. 6 rate impagate, si evince che ad oggi il residuo credito per capitale ammonta presuntivamente ad € 38.075,32 (AII/28).

4) AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

L'Agente della Riscossione ha dichiarato un debito residuo di € 128,40 per cartella di pagamento n. 10020250019351588000 notificata il 01.10.2025 – ente creditore Regione Campania (cfr. AII/5).

L'istante non è segnalata alla CAI della Banca d'Italia (cfr. doc/10) e dalla Centrale dei Rischi si evince che l'unica segnalazione, quale rischio a scadenza, è data dal mutuo Agos Ducato, (cfr. doc/11).

Dalla Banca dati CRIF e CTC si evince che ogni richiesta di credito è stata completamente onorata e le posizioni regolarmente estinte (cfr. doc/12 e doc/13).

L'esposizione debitoria può essere così schematizzata nella tabella seguente:

ESPOSIZIONE DEBITORIA

N.	Creditore	Tipo di credito	Inizio/fine	Debito iniziale	Rata	Importo residuo	Grado
1.	Compass Banca S.P.A.	Finanziamento n. 28221859	02/08/2023 15/08/2028	€ 8.000,00	€ 195,67	€ 4.282,73	Chirografario
	Compass Banca S.P.A.	Carta di credito/linea di fido n. 32169657327	07/2021	3.000,00	€ 150,00	€ 2.986,94	Chirografario
2.	Bcc Monte Pruno	Finanziamento n. 23442	17/12/2019 20/12/2027	€ 18.000,00	€ 275,93	€ 4.517,68	Chirografario (con fideiussione di terzi)
3.	Agos Ducato S.P.A.	finanziamento n. 70247111	12.04.2023 20.06.2033	€ 40.000,00	€ 665,00	€ 38.075,32 ¹	Chirografario (con fideiussione di terzi)
4.	Agenzia delle Entrate Riscossione	carichi affidati da Regione Campania	-	€ 128,40	-	€ 128,40	Privilegiato
		Tot. Esposizione		€ 69.128,40	€ 1.286,60	€ 49.991,07 ²	
		Tot. per classi				Privilegiati € 128,40	Chirografari € 49.862,67

8) Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni (art. 68 comma 2, lett. a)

¹ Il dato, in assenza di riscontro da parte del creditore, è soltanto stimato

² Il dato, in assenza di riscontro da parte del creditore Agos Ducato, è stimato

Sono state fornite dall'istante, integrate dalle ricerche del Gestore, le informazioni necessarie per redigere una relazione accurata sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria del debitore, tale da permettere sia al Giudice che a tutti i creditori coinvolti la valutazione di convenienza della presente proposta.

L'istante, nella relazione sulle cause del sovraindebitamento, ha descritto le cause che lo hanno determinato nei seguenti termini (Al/29):

L'origine del sovraindebitamento è da rinvenire nella rottura della relazione sentimentale con il suo (oggi) ex compagno, con il quale ha iniziato una convivenza e, trasferitasi con quest'ultimo nell'abitazione adibita a casa familiare, ha contratto prestiti per consentire una profonda ristrutturazione dell'immobile e per parte dell'arredamento.

Alcuni di questi finanziamenti sono stati contratti con la garanzia fideiussoria della madre dell'ex compagno.

Al termine della relazione si è ritrovata a far fronte a tutte le spese di vita quotidiana, gravata dalle rate dei mutui contratti. Per far fronte alla situazione ha contratto altri debiti, innescando così un circolo vizioso. A nulla sono valse le richieste di rimborso/partecipazione rivolte all'ex compagno e alla famiglia di quest'ultimo. Né gli istituti finanziari hanno preso in esame il merito creditizio valutando seriamente la sua capacità reddituale, giungendo ad uno sconcertante rapporto rata/reddito del 100%.

Ha cercato di porre rimedio cercando anche un secondo lavoro; infatti attualmente ha doppio lavoro part-time, come segretaria in uno studio medico (██████████) e come addetta alla cassa/magazzino presso ██████████

Vive da sola nell'abitazione concessa in comodato d'uso dalla madre (nello stato di famiglia risulta ancora residente insieme ai genitori, ma nei fatti vive in autonomia, come risulta anche dalle utenze a lei intestate).

Come si vede dal successivo elenco quasi l'intero stipendio è onerato delle rate dei prestiti, con necessità di rivolgersi ai genitori per far fronte alle spese di vita quotidiana.

Possiede un'autovettura utilizzata per recarsi a lavoro quotidianamente (percorre circa 30 km/giorno solo per lavoro, dovendo raggiungere ██████████ per il primo part-time, ██████████ per il secondo.

A 37 anni, nonostante la sua giovane età, la Sig.ra ██████████ si ritrova in una situazione di sovraindebitamento incolpevole, cui intende porre rimedio per poter ricominciare a vivere con un minimo di serenità in più.

Da precisare che la Sig.ra ██████████ sempre onorato, finanche a costo di privarsi dell'essenziale per il proprio sostentamento, tutte le rate e i debiti dovuti.

Precisati alcuni dati, la situazione esposta dall'istante risulta sostanzialmente corrispondente alla realtà documentale.

La Sig.ra ██████████ infatti, ha contratto il debito in ottica di sostegno familiare, al fine di ristrutturazione della casa familiare, oltre che per estinguere le precedenti piccole esposizioni.

I contratti di finanziamento, in particolare il contratto di mutuo Agos Ducato, che ha generato l'attuale esposizione debitoria, è stato concesso per l'importo di € 40.000,00 (oltre spese di assicurazione) da restituire in 10 anni mediante rate mensili costanti di € 665,00 ciascuna. Il contratto è stato erogato con rilascio di garanzia fideiussoria del Sig. ██████████ (genitore dell'ex compagno).

Al momento della stipula del contratto la Sig.ra [REDACTED] poteva contare su di un reddito “familiare” che consentiva di poter onorare le rate di mutuo, tenuto conto del reddito dell’allora convivente, oltre a sporadici aiuti concessi dalle rispettive famiglie: si può affermare, quindi, che il debito sia stato contratto con la ragionevole prospettiva di poter adempiere alle obbligazioni restitutorie.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, lo scrivente Gestore della Crisi rileva quanto segue:

- quanto affermato dal debitore trova riscontro nelle evidenze documentali allegate alla domanda ex articolo 67, comma 2, del Decreto Legislativo n. 14/2019 nonché da quelle ricavate dalle attività istruttorie del Gestore;
- risulta ragionevole presumere che il debito complessivo sia stato contratto per le esigenze familiari;
- si può affermare, che il debito (mutuo) sia stato contratto con la ragionevole prospettiva di poter adempiere alle obbligazioni restitutorie.

9) Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte (art. 68 comma 2 lett. b)

Da quanto dettagliatamente riportato dallo scrivente in punto di consistenza patrimoniale, passività e situazione reddituale del debitore, emerge come le ragioni dell'incapacità da parte del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte derivino da **uno squilibrio tra le obbligazioni assunte** negli anni passati, e **l'attuale reddito dell'istante**, a cui non può far fronte con patrimonio liquidabile, ma solo con le esigue quote reddituali.

Considerato che il totale dell'esposizione debitoria (importo, di per sé non eccessivo, di € 49.991,07 in linea capitale), dovrebbe essere onorato mediante **rate mensili per complessivi € 1.286,60**, a fronte di retribuzioni attestatesi (in passato) mediamente su **€ 1.100 – 1.200 mensili**, va da sé che le esigue risorse su cui l'istante può contare non possono consentire all'istante di adempiere le obbligazioni assunte.

10) Giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente (art. 68 comma 2 lett. c)

Il sottoscritto Gestore della Crisi:

- ha esaminato la domanda di ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'articolo 67, comma secondo, del Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019;
- ha consultato le banche dati pubbliche e private al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella predetta domanda;
- ha eseguito attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributarie dalle banche dati pubbliche e private, oltre a quelli messi a disposizione direttamente dai creditori.

I controlli e le verifiche eseguiti sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza della documentazione prodotta; laddove si siano registrate carenze, lo scrivente Gestore ha provveduto a richiedere e fare integrare quanto ritenuto utile e/o necessario.

I dati esposti nella domanda di ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui all'articolo 67, comma secondo, del Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, nonché l'ulteriore

documentazione prodotta, trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori, fatte salve le necessarie rettifiche da parte del Gestore.

L'elenco analitico dei beni risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura e delle attività che compongono il patrimonio dell'istante.

L'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti.

Lo scrivente Gestore della Crisi, pertanto, esprime **giudizio positivo sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata.**

11) Indicazione presunta dei costi della procedura (art. 68 comma 2 lett. d)

Ai sensi del D.M. Giustizia 24 settembre 2014 n. 202, secondo i parametri del D.M. Giustizia 25 gennaio 2012 n. 30, applicando le indicazioni e i correttivi previsti dal Tariffario dell'OCC istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Lagonegro, lo scrivente Gestore ha redatto apposito preventivo che, in ossequio alle citate norme, è stato sottoposto all'attenzione del debitore e da questi accettato.

Alla luce della verifica il fabbisogno finanziario per le spese di procedura è pari ad € 3.654,35 (€ 2.504,49 oltre oneri accessori di legge) necessario per il pagamento dei compensi dell'OCC (**Al/30**).

Il difensore dell'istante, Avv. Iginio Cappelli, ha dichiarato di essere creditore dell'importo di € 2.896,35 (pari ad € 1.985,00 oltre oneri accessori di legge) (**Al/31**).

A tale importo vanno aggiunte eventuali spese di registrazione del decreto di omologa, bolli per copie e altre spese non prevedibili al momento non quantificabili.

12) Valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore (art. 68 comma 3)

Ai sensi dell'art. 68 comma 3 CCII "L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159".

Il debito che risulta in capo alla debitrice è riveniente dai finanziamenti sopra individuati e, segnatamente, in ordine cronologico:

1. BCC Monte Pruno in data 17.12.2019 ha concesso un prestito di € 18.000,00, rata € 275,93.
 2. Compass Banca nel luglio 2021 ha concesso una linea di credito su carta di credito, per € 3.000,00, rata € 150,00.
 3. Agos Ducato in data 12.04.2023 ha concesso un prestito di € 40.000,00 che, oltre alle spese di assicurazione e agli interessi ha generato un debito di complessivi € 79.800,00, rata € 665,00,;
 4. Compass Banca, in data 02.08.2023 ha inoltre concesso un prestito di ulteriori € 8.000,00, rata di € 195,67.
- Come si evince chiaramente dalla disamina puramente cronologica dei prestiti concessi, quando l'istante era già gravata dal prestito di BCC Monte Pruno e dalla carta di credito di Compass (importo rate € 345,67, su un reddito di circa € 1.000 – 1.200 mensili) Agos Ducato ha concesso il rilevante credito di € 40.000,00,

gravando l'esborso mensile dell'istante di ulteriori € 665,00, portando così il totale delle rate mensili ad € 1.010,67, andando ad alterare irrimediabilmente l'equilibrio economico-finanziario della debitrice.

Per lo stesso motivo anche Compass Banca, che ad agosto 2023 ha concesso un ulteriore credito di € 8.000,00, non ha assolutamente valutato il merito creditizio dell'istante.

Pur non avendo il Gestore i dati relativi ai redditi del nucleo familiare nel corso dei singoli anni interessati a partire dal 2019, lo storico retributivo dell'istante lascia presumere che non vi fossero sensibili differenze tali da giustificare un diverso giudizio sul merito creditizio da parte dei finanziatori.

Alla luce di quanto esposto, il Gestore ritiene di poter indicare che i soggetti finanziatori Agos Ducato e Compass Banca (con riferimento al finanziamento n. 70247111 di € 8.000,00), ai fini della concessione del finanziamento, **non abbiano tenuto conto del merito creditizio del debitore**, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

13) Atti di disposizione degli ultimi 5 anni.

Dall'esame della documentazione allegata, nonché dalla dichiarazione effettuata dalla debitrice, negli ultimi 5 anni la Sig.ra [REDACTED] non ha compiuto atti di disposizione del patrimonio.

14) Valutazione di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria

il sottoscritto Gestore ritiene utile, ai fini di completezza dell'istruttoria, esprimersi sulla convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'**alternativa della liquidazione controllata** della Sig.ra [REDACTED]

In via preliminare si rammenta che:

- la debitrice percepiva una retribuzione complessivamente ammontante ad € 1.000 – 1.200,00 mensili, mentre oggi si attesta sui 750,00 euro mensili;
- le spese necessarie al mantenimento di un dignitoso tenore di vita incidono nella misura di circa € 700,00 mensili;
- non esiste patrimonio liquidabile;

Sulla base di tali premesse, il **piano di ristrutturazione** presentato dall'istante prevede:

- la destinazione ai creditori di un **flusso periodico di € 250,00 mensili per 96 mesi**, per un totale di € **24.000,00**;

Il **valore di attivo di piano** viene quindi indicato in € **24.000,00**, alla luce dei dati sulla durata del piano (96 mesi) e sull'importo della rata (€ 250,00).

In uno scenario alternativo di **liquidazione controllata del patrimonio**, tenendo fermi i medesimi dati patrimoniali e reddituali, è verosimile ritenere che:

- non è presente patrimonio immediatamente liquidabile;
- quanto ai flussi reddituali, anche in liquidazione controllata il giudice sarebbe vincolato a rispettare il parametro del "dignitoso tenore di vita", sicché il **marginale di prelievo sullo stipendio** sarebbe probabilmente inferiore all'importo di € 250,00 stabilito volontariamente in tale sede (peraltro allo stato attuale il margine di prelievo sullo stipendio sarebbe pressoché nullo);

Alla luce di quanto precede, il Gestore ritiene che:

- **Sotto il profilo quantitativo**, la massa attiva assicurata dal piano (24.000,00 euro) è **non inferiore, e verosimilmente superiore**, a quella realisticamente ricavabile da una liquidazione controllata;
- **Sotto il profilo della certezza e coordinamento delle soddisfazioni**, il piano offre ai creditori una scansione temporale definita dei pagamenti, con riparti curati dall'OCC; la razionalizzazione delle iniziative esecutive, evitando dispersioni e costi aggiuntivi di plurime azioni individuali; una gestione trasparente e controllata delle somme, in linea con le finalità di tutela dei creditori proprie della ristrutturazione dei debiti del consumatore.

In conclusione, il Gestore ritiene che il **piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore sia complessivamente più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione controllata** della Sig.ra [REDACTED] in quanto assicura un livello di soddisfacimento non inferiore, con minori costi e maggiori garanzie di effettivo realizzo, nel rispetto delle esigenze minime di vita dignitosa della debitrice.

15) Contenuto del piano

Preliminarmente occorre valutare l'apporto finanziario dell'istante, tenuto conto del patrimonio, immobiliare e mobiliare, per le ragioni suesposte.

Il calcolo dell'importo disponibile per i creditori deriva dai seguenti dati sinteticamente esposti.

Lo stipendio netto della debitrice ammontava mediamente ad € 1.000-1.200,00, oggi € 750,00.

La debitrice ha dato atto di essere alla ricerca attiva di una seconda nuova occupazione part-time, circostanza che le consentirà di ragguagliare nuovamente una retribuzione complessiva mensile di circa € 1.000-1.200,00. Ha confermato che, in ogni caso, il supporto attivo dei genitori sarà presente per tutta la durata del piano.

Pertanto, la somma da mettere a disposizione della procedura è stabilita in **€ 250,00 mensili**, importo compatibile con sostenibilità e fattibilità, sia in ottica personale sia in ottica di supporto familiare.

Per quanto riguarda la durata del piano, il giusto compromesso tra la giovane età della debitrice, l'esigenza di ragionevole durata della procedura, e la quota mensile di reddito da mettere a disposizione della procedura, conducono a rilevare che l'equilibrio finanziario del piano è raggiunto con il versamento di una rata costante di € 250,00 per 96 mesi; quindi una somma di **€ 3.000,00/annui** per la durata di 8 anni, e così per **€ 24.000,00 nel corso degli 8 anni**.

Accantonate le spese di procedura, pari ad € 3.654,35, l'attivo a disposizione dei creditori sarà pari ad **€ 20.345,65**.

Rispetto ad un passivo di € 49.991,07 (di cui € 128,40 in via privilegiata, che sarà soddisfatto integralmente), la percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari sarà pari al 40,80%, con un importo di € 128,40 (100% soddisfazione) a favore dell'agente della Riscossione ed € 20.217,25 a favore dei restanti creditori.

16) Tempi e modalità

Il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza ha introdotto importanti novità anche in tema di compensi spettanti all'OCC, nonché di prededucibilità dei crediti. Le norme sono poi state riviste ulteriormente con il c.d. *terzo correttivo* (d. lgs. n. 136/2024).

L'art. 6 del Codice, rubricato "*Prededucibilità dei crediti*", affida il criterio di qualificazione dei crediti prededucibili alla tassativa indicazione della legge, da cui emerge certamente la prededucibilità dei crediti per le prestazioni rese dall'OCC: "*Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:*

a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento; (...)".

Ai sensi dell'art. 71 comma 4, per ciò che concerne la ristrutturazione dei debiti del consumatore, tuttavia, si prevede che "*Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso.*".

Ciò significa che la liquidazione dei compensi spettanti all'OCC è effettuata con liquidazione del Giudice all'esito della procedura, fatta salva la possibilità di liquidare acconti in corso di procedura che sin d'ora si chiedono in concomitanza della rendicontazione semestrale e/o di progetti di riparto parziali.

Per tale ragione si suole parlare di "prededucibilità postergata", ammissibile con accantonamento delle somme necessarie alla futura liquidazione.

Il presente piano tiene conto, perciò, delle novità introdotte dal Codice, prevedendo che il versamento della quota di rata destinata all'OCC sia effettuato su di un conto corrente o libretto di deposito aperto all'occorrenza e intestato alla procedura/OCC.

La seguente tabella aiuta a comprendere modalità e tempi per l'esecuzione del piano.

PROSPETTO PIANO

N. rata	Rata complessiva	Quota O.C.C. Preded.	Quota creditori	Quota privil. (AdER)	quota difensore	quota chirogr.
1	250	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	250	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	250	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	250	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	250	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	250	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	250	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	250	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	250	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	250	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	250	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	250	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	250	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	250	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	250	154,35	95,65	95,65	0,00	0,00
16	250	0,00	32,75	32,75	217,25	0,00
17	250	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
18	250	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
19	250	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
20	250	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
21	250	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
22	250	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
23	250	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
24	250	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
25	250	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
26	250	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
27	250	0,00	70,90	0,00	179,10	70,90
28	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
29	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
30	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
31	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
32	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
33	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
34	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
35	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
36	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
37	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
38	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
39	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
40	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
41	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
42	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
43	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
44	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
45	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
46	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
47	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
48	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
49	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
50	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
51	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
52	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
53	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
54	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
55	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
56	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
57	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
58	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
59	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
60	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
61	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
62	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
63	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00

64	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
65	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
66	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
67	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
68	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
69	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
70	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
71	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
72	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
73	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
74	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
75	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
76	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
77	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
78	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
79	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
80	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
81	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
82	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
83	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
84	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
85	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
86	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
87	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
88	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
89	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
90	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
91	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
92	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
93	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
94	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
95	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
96	250	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
TOT.	24.000	3.654,35	17.449,30	128,40	2.896,35	17.320,90

17) Conclusioni e fattibilità.

Nella tabella sottostante si riepiloga l'attivo messo a disposizione dal debitore per la soddisfazione delle pretese creditorie aggiornate alla data dell'eventuale omologa del piano prospettato, prevedendo l'interruzione delle eventuali cessioni del quinto o dei pignoramenti in corso:

Descrizione	Importo	% di soddisfazione del creditore
Quota mensile per la procedura	€ 250,00	
Totale per la procedura alla fine di 96 mesi	€ 24.000,00	
Totale per i creditori alla fine di 84 mesi	€ 20.345,65	
Totale ai privilegiati (3.024,75)	€ 3.024,75)	100 %
Totale ai chirografari (49.862,67)	€ 17.320,90)	34,74 %

--	--	--

Pertanto, riepilogato e schematizzato il piano come sopra, esso prevede, nell'ordine, il pagamento totale dei creditori prededucibili (OCC); quello integrale dei creditori privilegiati, quello parziale dei chirografari nella misura del 34,74 %.

I versamenti mensili ai creditori saranno pari ad € 250,00 con una previsione temporale di 96 mensilità.

Il debitore effettuerà i pagamenti ai creditori a mezzo bonifici bancari mensili.

I versamenti, solo per i compensi dell'OCC, dovranno avvenire sul c/c o libretto dedicato alla procedura e intestato all'OCC: le somme resteranno accantonate e saranno disponibili solo in seguito ad espressa autorizzazione da parte del Giudice, con richiesta di acconti che sarà presentata di pari passo con il deposito delle relazioni semestrali e/o in occasione di esecuzione di riparti parziali.

Lo scrivente Gestore, pertanto, alla luce di tutte le considerazioni esposte, degli esami e delle verifiche effettuati, delle valutazioni e ponderazioni della documentazione esaminata, attesta la ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore che la Sig.ra [REDACTED] intende sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto il piano appare attendibile, sostenibile e coerente, certamente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Si producono i seguenti Allegati:

1. Istanza procedura;
2. Nomina Gestore
3. Accettazione Gestore
4. Accettazione preventivo
5. Comunicazione Agenzia delle Entrate
6. Comunicazione e posizione debitoria Agenzia delle Entrate – Riscossione
7. Comunicazioni agli uffici fiscali – Comune di Sassano
8. Comunicazioni agli uffici fiscali – Provincia di Salerno
9. Comunicazioni agli uffici fiscali – Regione Campania
10. Visura CAI
11. visura Centrale Rischi
12. visura CRIF
13. visura CTC
14. Visura PRA
15. Visure ipo-catastali
16. Richiesta precisazione del credito Compass Banca S.p.a.
17. Richiesta precisazione del credito BCC Monte Pruno di Fisciano Roscigno e Laurino
18. Richiesta precisazione del credito Agos Ducato S.p.a.
19. certificato di stato di famiglia
20. Contratto lavoro S [REDACTED]
 - 20.1. buste paga
21. Contratto lavoro [REDACTED]
 - 21.1. buste paga
22. Dichiarazioni redditi 2023-2024-2025

23. Recesso rapporto di lavoro
24. Contratto lavoro [REDACTED]
 - 24.1. busta paga
25. spese sostentamento familiare
26. precisazione del credito Compass Banca S.p.a.
27. precisazione del credito BCC Monte Pruno di Fisciano Roscigno e Laurino
28. precisazione del credito Agos Ducato S.p.a.
29. relazione cause sovraindebitamento
30. Preventivo OCC
31. Preventivo Avv. Igino Cappelli

Sant'Arsenio, 14 luglio 2026

Il Gestore
Avv. Giuseppe Vollaro